



CONSIGLIO PROVINCIALE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI NAPOLI



STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmnp.it



FISCO E LEGGE DI BILANCIO 2022 CODICE DEONTOLOGICO E USO DEI SOCIAL

Agnese Menghi

Dottore Commercialista – Revisore legale – Giornalista Pubblicista
Collaboratrice de *Il Sole 24 Ore*



3 febbraio 2022

Agenda



DECRETO SOSTEGNI TER



FATTURA ELETTRONICA PER FORFETTARI



TAGLIO IRAP PER LE PERSONE FISICHE




LA RIFORMA IRPEF



TRATTAMENTO INTEGRATIVO




DETRAZIONE IRPEF PER LE LOCAZIONI STIPULATE DAI GIOVANI



Decreto Sostegni ter

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 1	Attività economiche chiuse	<p>Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2 D.L. 73/2021) è rifinanziato per l'anno 2022 di nuove risorse destinate alle attività che alla data del 27.01.2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate dall'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021.</p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31.01.2022, ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 221/2021, sono sospesi:</p> <p>a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte relative a lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;</p> <p>b) i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>
---------------	-----------------------------------	--

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 2	Attività di commercio al dettaglio	<p>È istituito un fondo finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Per poter beneficiare degli aiuti previsti, le imprese interessate devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.</p> <p>I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013.</p>
---------------	---	---

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 3, co. 1	Fondo parchi tematici	Vengono incrementate di 20 mln le risorse del Fondo ex art. 26 del DI 41/2021 destinato ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Art. 3, co. 2	CFP Wedding	Sono stanziati ulteriori risorse al CFP di cui all'art. 1-ter del DI 73/2021 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Art. 3, co. 3	Credito rimanenze moda	Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'art. 48-bis D.L. 34/2020 è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31.12.2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 4, co. 1	Fondo Unico Nazionale Turismo	Il Fondo è incrementato per il 2022 di € 100 mln.
Art. 4, co. 2	Esonero contributivo	Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1.01.2022 al 31.03.2022, l'esonero contributivo di cui all'art. 7 D.L. 104/2020 è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 5	Tax credit locazioni	<p>Il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 D.L. 34/2020 spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».</p> <p>L'efficacia della presente misura è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
---------------	-----------------------------	--

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 6	Bonus termale	I buoni per l'acquisto di servizi termali <i>ex art. 29 bis</i> del DI 104/2020, non fruiti alla data dell'8.01.2022, sono utilizzabili entro la data del 31.03.2022.
Art. 7	Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale	I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I che, a decorrere dalla data del 1.01.2022 fino al 31.03.2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ricorrendo agli ammortizzatori sociali, ai sensi del D.Lgs. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 (per la CIGO e per la CIGS) e 29, c. 8 (per il Fondo di integrazione salariale) D.Lgs. 148/2015.
Art. 8	Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura	L'esonero dal versamento del canone patrimoniale unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi (art. 65, co. 6, DI 73/2021) è prorogato al 30.06.2022. Sono, inoltre, incrementate le risorse destinate ai fondi emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e al fondo emergenze imprese e istituzioni culturali. di cui all'art. 183, c. 2 D.L. 34/2020 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 9	Misure per lo Sport	<ul style="list-style-type: none">• Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all'art. 81 D.L. 104/2020 riguardanti il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01.2022 al 31.03.2022.• Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, è prevista l'erogazione di un CFP a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.
---------------	----------------------------	---

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 9	Misure per lo Sport	<ul style="list-style-type: none">Le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni dal 27.01.2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
---------------	----------------------------	---

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 10	Transizione 4.0	Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti dal 1.01.2023 al 31.12.2025 in beni strumentali nuovi indicati nell'all. A L. 232/2016 (beni materiali 4.0) inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (anziché 20 milioni di euro).
Art. 14	Riduzione oneri 1° trim 2022	Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2022 con decorrenza dal 1.01.2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 15	Credito d'imposta imprese energivore	Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I° trimestre 2022.
Art. 16	Impianti fotovoltaici	Dall'1.02.2022 al 31.12.2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 19, co. 6	Detrazione figli a carico	<p>La detrazione per le altre persone a carico di cui all'art. 12, c. 1, lett. d) Tuir è riconosciuta con esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione per figli a carico di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir.</p> <p>Ai fini delle detrazioni per figli a carico di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) Tuir, i figli per i quali non spetta tale detrazione sono considerati al pari dei figli per i quali la medesima spetta.</p>
Art. 22, co. 1	Trattamento di integrazione salariale Covid per imprese di rilevante interesse strategico nazionale	<p>In via eccezionale, le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale Covid di cui all'art. 3 D.L. 103/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31.03.2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.</p>

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 22, co. 3-4	Proroga sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia	È prorogata al 31.12.2022 la sospensione dei mutui nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, di cui all'art. 14, c. 6 D.L. 244/2016 e all'art. 2-bis, c. 22 D.L. 148/2017.
Art. 26	Fondo a sostegno del settore suinicolo	È istituito un fondo per indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito della pesta suina africana.

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 23	Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro	Vengono apportate alcune modifiche al Dlgs 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali. In particolare: <ul style="list-style-type: none">• È soppressa la norma che prevedeva la cessazione, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, dell'esonero dalla contribuzione aggiuntiva dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà.• In caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
----------------	---	---

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

 *DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022*

Art. 23	Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro	<p>Vengono apportate alcune modifiche al Dlgs 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.• È abrogato l'art. 22 <i>ter</i>, c. 5 D.Lgs. 148/2015, il quale prevedeva che, per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale poteva essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.
----------------	---	---

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 23	Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro	<p>Vengono apportate alcune modifiche al Dlgs 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'art. 30, c. 1 D.Lgs. 148/2015 in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali (e non più solo ordinarie), è riconosciuto con i criteri e per le durate di indicate.• Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, i fondi di solidarietà bilaterali assicurano, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai predetti trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dalle varie norme relative ai suddetti 2 istituti.
----------------	---	---

Decreto Sostegni ter




Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 27, co. 1	Temporary framework	Sono adeguati i limiti degli aiuti che le Regioni, le Province autonome gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework), in base ai nuovi massimali fissati dalla Commissione europea il 18.11.2021. In particolare, il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) è aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro. Per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura il limite è aumentato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro. È inoltre elevato da 10 a 12 milioni per impresa l'importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo.
Art. 27, co. 2	Call off stock	È abrogato l'articolo 21 della L. 238/2021 riguardante la disciplina degli acquisti intracomunitari dove un soggetto passivo spedisce o trasporta beni da uno Stato Ue a un altro Stato Ue, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi.

Decreto Sostegni ter



Riepilogo novità

DI 27.01.2022, n. 4 – entrata in vigore 27.01.2022

Art. 28	Cessioni crediti	<p>I soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta per interventi edilizi ex art. 121 D.L. 34/2020 e dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ex art. 122 D.L. 34/2020 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• per lo sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. <p>Anche i crediti già ceduti prima del 7.02.2022 possono essere oggetto solo di un'ulteriore cessione. Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.</p>
----------------	-------------------------	---



Fattura elettronica per forfettari



Fattura elettronica e forfettari



A che punto siamo?

Le regole attuali

Chi è in regime forfettario **non deve emettere FE** nei rapporti con le imprese (B2B) e con i consumatori privati (B2C), **ma è obbligato a farlo verso la Pubblica Amministrazione.**



Il forfettario non è obbligato a ricevere FE. In alternativa può dotarsi di un indirizzo PEC o di un Codice Destinatario, comunicarlo al proprio fornitore e ricevere la fattura in formato elettronico all'interno della propria casella di posta certificata o di un canale telematico accreditato.

Il forfettario non ha l'obbligo di conservare le fatture elettroniche utilizzando la conservazione sostitutiva. È però tenuto a conservare le fatture di acquisto in formato cartaceo, anche se le ha ricevute tramite PEC o Codice destinatario. Non sussiste l'obbligo di conservazione digitale anche qualora abbiano volontariamente comunicato il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate.



Fattura elettronica e forfettari



Le novità in arrivo

Il **Consiglio UE** ha approvato la richiesta dell'Italia di estendere l'obbligo di fattura elettronica ai forfettari.




DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2251 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2021

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Al momento, però, l'obbligo non è ancora operativo: serve prima l'emanazione di una norma ad hoc, che elimini l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015.



Fattura elettronica e forfettari




Le novità in arrivo



- Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, **l'Italia ha chiesto l'autorizzazione di continuare a derogare agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE per proseguire l'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria.** L'Italia ha inoltre richiesto **l'autorizzazione di estendere l'ambito di applicazione della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese** di cui all'articolo 282 di detta direttiva.
- Con lettere datate 10 settembre 2021, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera del 13 settembre 2021 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Fattura elettronica e forfettari




Le novità in arrivo



- L'Italia sostiene che il sistema di **fatturazione elettronica** obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nello SdI, **abbia pienamente conseguito i suoi obiettivi**, ossia lottare contro la frode e l'evasione fiscali, semplificare il rispetto dell'obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.
- L'Italia ritiene che **l'estensione dell'ambito di applicazione** della misura speciale ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, **potenzerebbe la capacità dell'AE** di lottare contro la frode e l'evasione dell'Iva. Essa consentirebbe inoltre all'AE di accertarsi sul rispetto da parte di tali soggetti passivi dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia.
- L'Italia sostiene che l'estensione richiesta dell'ambito di applicazione della misura speciale non comporterà costi sostanziali per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia. Per ridurre tali costi l'Italia ha messo gratuitamente a disposizione diverse soluzioni per la preparazione, la ricezione e la conservazione delle FE.

Fattura elettronica e forfettari




Le novità in arrivo



- La **misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo** al fine di monitorarne l'impatto sulla lotta alla frode e all'evasione dell'IVA. Qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale, congiuntamente alla domanda di proroga l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una relazione che comprenda la valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché della semplificazione della riscossione dell'imposta.
- La **misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.**
- La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

Fattura elettronica e forfettari



Le novità in arrivo



- La **decisione di esecuzione (UE) 2018/593** dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza
 - **Articolo 1:** In deroga all'articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.
 - **Articolo 2:** In deroga all'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l'Italia è autorizzata a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario.
 - **Articolo 4:** La presente decisione **si applica fino al 31 dicembre 2024.**

Fattura elettronica e forfettari



Vantaggi

1 → ART. 1, CO. 74, L. 190/2014

Per i **contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche**, il **termine di decadenza** di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è **ridotto di un anno**.



**ART. 3, DLGS
127/2015**

I tempi di accertamento **si riducono ulteriormente da 5 a 3 anni** se si utilizzano anche **strumenti di pagamento tracciati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro**.

Fattura elettronica e forfettari



Vantaggi


2 → OBBLIGO FE PER I RAPPORTI PA

I forfettari sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, tranne che verso la Pubblica Amministrazione.



Infatti, dal 2015 le PA non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere al pagamento, nemmeno parziale, di documenti non trasmessi in forma elettronica.

L'opportunità di stringere relazioni commerciali con la Pubblica Amministrazione spinge molti contribuenti in regime forfettario ad iniziare ad emettere fattura elettronica e ad utilizzarla anche con le aziende e con i privati.



Fattura elettronica e forfettari



Vantaggi

3 → AGEVOLARE I RAPPORTI CON I SOGGETTI OBBLIGATI

Quando una partita IVA obbligata alla fatturazione elettronica si ritrova a lavorare con un forfettario che fattura in modo "tradizionale", deve:



- generare la fattura elettronica, inviarla al Sistema di Interscambio, creare una copia analogica (ad esempio, in pdf) e inviarla al forfettario;
- ricevere la fattura “cartacea” dal forfettario e registrarla a parte rispetto ai documenti ricevuti in forma elettronica.

Queste procedure “macchinose” si annullano se il forfettario aderisce alla fatturazione elettronica, rendendo più immediati i rapporti commerciali.

Fattura elettronica e forfettari



Vantaggi

4 → L'USO DEI GESTIONALI

L'uso della FE è spesso legato all'uso di gestionali che aiutano:

- nella tenuta della «contabilità»,
- nella ricezione delle fatture di acquisto,
- nell'imposta di bollo.



Anche per la
compilazione
del quadro RS

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi		Codice fiscale	Reddito
RS371	1		2 ,00
RS372	1		2 ,00
RS373	1		2 ,00
Esercenti attività d'impresa			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
Esercenti attività di lavoro autonomo			
RS381	Consumi		,00




Svantaggi



COMMISSIONE DI ERRORI

- Con le fatture cartacee la correzione degli errori di fatturazione può risultare più semplice ed immediata.
- Mentre con l'invio della fattura allo SdI, dovrò procedere necessariamente all'emissione di una nota di credito e di una nuova fattura con i dati corretti.

Fattura elettronica e forfettari



Compilazione



CODICE NATURA




N2.2

IMPOSTA DI BOLLO



SI




Taglio Irap per le persone fisiche

Taglio Irap per le persone fisiche



Riepilogo novità

 Art. 1, co. 8, L. 234/2021

Dal periodo d'imposta in corso al 1°.01.2022 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022), **l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni** di cui alle lett. b) e c), co. 1, art. 3 del Decreto Irap (Dlgs 446/1997).

Pertanto, sono esclusi da Irap:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 51 del Tuir (imprenditori individuali);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, co. 1 del Tuir.

Tali soggetti sono, quindi, esclusi dal pagamento dell'Irap dal 2022, al pari di coloro che aderiscono al regime forfettario e a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito *dell'autonoma organizzazione*.




Tassello della riforma fiscale

Taglio Irap per le persone fisiche



Autonoma organizzazione

 Art. 1, co. 8, L. 234/2021

La norma pone fine all'annosa questione che ha coinvolto sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale, in merito al pagamento dell'imposta da parte degli artisti e dei professionisti, principalmente dovuta da una mancanza di un'univoca definizione di "autonoma organizzazione", parametro utilizzato per stabilire l'assoggettamento o meno ad Irap.


Anche per gli imprenditori individuali si era posto lo stesso dilemma, ma l'orientamento prevalente della giurisprudenza ricomprendeva questa categoria nei soggetti passivi d'imposta in quanto titolari di reddito d'impresa.

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE


Si definisce come attività autonomamente organizzata, qualora il contribuente sia contemporaneamente:

- sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un dipendente o collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Taglio Irap per le persone fisiche




Criticità

 Art. 1, co. 8, L. 234/2021

- **Sono esclusi** dall'agevolazione coloro che **hanno optato per una forma di aggregazione per l'impresa o il lavoro professionale** (società, società tra professionisti e/o associazione). In questo modo, una disposizione agevolativa, potrebbe rivelarsi una forma di disincentivazione delle aggregazioni; va però sottolineato che l'Irap dovrebbe essere abrogata, in linea con gli obiettivi della riforma fiscale, quindi, il vantaggio temporaneo riservato alle persone fisiche sarà esteso anche alle società, alle associazioni, agli enti commerciali e non e alle stabili organizzazioni.
- Altro aspetto che si vuole evidenziare è che quanto introdotto dalla legge di Bilancio 2022 dovrebbe portare a riflettere sui precedenti periodi d'imposta e su un'eventuale presentazione di **rimborso Irap** per quei contribuenti che non si avvalgono di un'autonoma organizzazione. Infatti, anche se non si tratta di una norma non si applica retroattivamente, potrebbe comunque essere utilizzata, tra gli altri motivi, nella stesura dell'istanza o di un successivo ricorso.

Taglio Irap per le persone fisiche




Chiarimenti

Art. 1, co. 8, L. 234/2021

Imprese familiari

Si chiede conferma che dal 2022, per effetto della Legge di bilancio, le imprese familiari – anche se con diversi collaboratori familiari e dipendenti – non sono più soggetti passivi IRAP.




...


In base al combinato disposto di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell'articolo 55 del TUIR, sono escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP le persone fisiche esercenti imprese commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 55 del TUIR. **In considerazione della natura di impresa individuale, l'impresa familiare rientra nell'ambito dei soggetti esclusi da IRAP a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022.**

L'impresa familiare, infatti, come chiarito dalla risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, "ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell'impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi". In tal senso, anche la risposta all'interpello del 18 marzo 2021, n. 195, in cui l'Agenzia delle entrate, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n.233/E, ha chiarito che l'unico soggetto in una impresa familiare, ex articolo 230-bis del codice civile, avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell'impresa stessa.

Taglio Irap per le persone fisiche



Adempimenti 2021

 Art. 1, co. 8, L. 234/2021

Essendo esclusi dal 2022, i contribuenti persone fisiche per il **periodo d'imposta 2021** sono tenuti a verificare l'assoggettamento ad Irap e a **porre in essere tutti gli adempimenti necessari**.


- Presentazione della dichiarazione Irap (**modello IRAP 2022**);
- Versamento dell'eventuale **saldo 2021** entro il 30.06.2022, secondo le regole ordinarie (versamento entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% e/o opzione per il pagamento rateale).

Attenzione, che gli **acconti per il 2022** invece **non sono dovuti**, essendo l'anno 2021 l'ultimo anno di pagamento dell'imposta per le persone fisiche.




La riforma Irpef

La riforma Irpef



Entrata in vigore delle novità

 Art. 1, co. 2, L. 234/2021



Le novità Irpef entrano in vigore l'1.1.2022

- Le novità in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023)
- Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni

} Potrebbe essere utile calcolare gli acconti 2022 in via previsionale

La riforma Irpef



Entrata in vigore delle novità



PRINCIPIO DI CASSA ALLARGATO

Gli emolumenti di lavoro dipendente e assimilati riferiti all'anno precedente e corrisposti entro il **12 gennaio dell'anno successivo rientrano nel reddito dell'anno precedente**. Pertanto, le nuove disposizioni previste dalla legge di bilancio 2022 si applicano agli emolumenti e ai compensi relativi al 2021 corrisposti dal 13.1.2022.


RITENUTE

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973.

La riforma Irpef



Nuovi scaglioni

 Art. 1, co. 2, L. 234/2021

L'Irpef dal 2022

Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Imposta
Fino a € 15.000	23%	€ 3.450
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%	€ 3.250
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	€ 7.700
Oltre € 50.000	43%	Varia in base al reddito prodotto

La riforma Irpef




Nuovi scaglioni

Art. 1, co. 2, L. 234/2021

Dal 2022		Fino al 2021	
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 55 e fino a € 55.000	41%
		Oltre € 75.000	43%



Nuovi scaglioni

 Art. 1, co. 2, L. 234/2021

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

- si dispone la soppressione dell'aliquota del 41%;
- la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;
- la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell'aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);
- i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

SIMULAZIONI EFFETTUATE

- fino a 15.000,00 euro di reddito imponibile non vi sono variazioni;
- per redditi imponibili € 15.000,00 - 50.000,00 vi è un risparmio d'imposta crescente, fino al livello massimo di € 920,00;
- per redditi imponibili € 50.000,00 - 75.000,00 vi è un risparmio d'imposta decrescente fino ad un minimo di € 270,00;
- per redditi imponibili superiori a 75.000,00 euro vi è un risparmio d'imposta fisso di € 270,00.

La riforma Irpef



Nuovi scaglioni


Art. 1, co. 2, L. 234/2021



Non cambiano le modalità di determinazione dell'Irpef

Determinazione reddito	
	REDDITO COMPLESSIVO
(-)	<i>Oneri deducibili</i>
=	REDDITO IMPONIBILE
(x)	<i>Aliquote per scaglioni</i>
=	IMPOSTA LORDA
(-)	<i>Detrazioni</i>
=	IMPOSTA NETTA

Detrazioni

 Art. 1, co. 2, L. 234/2021

L'art. 1 co. 2 lett. b) della L. 234/2021 **modifica le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali** di cui all'art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

In un'ottica di rimodulazione, la lett. b) del comma 3 **abroga «l'ulteriore detrazione»** a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, di cui all'art. 2 del DL 3/2020.

La riforma Irpef



Detrazioni – Redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 1, Tuir

REDDITO COMPLESSIVO

DETRAZIONE

Fino a €
15.000

€ 1.880, con un minimo di € 690. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380

> € 15.000
≤ € 28.000

$€ 1.910 + \{1.910 * [(28.000 - RC) / 13.000]\}$

> € 28.000
≤ € 50.000

$€ 1.910 * [(50.000 - RC) / 22.000]$


La **detrazione** è aumentata di € 65 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.




Nota bene

La detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno

Detrazioni – Redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

 Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 1, Tuir



La detrazione si applica se al reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi di pensione) o uno dei seguenti redditi assimilati (art. 50, Tuir):

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- le borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti e le congrue e i supplementi di congrua (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche erogate da forme complementari (lett. h-bis);
- i compensi percepiti per lavori socialmente utili (lett. l).

La riforma Irpef



Detrazioni – Pensionati


Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 3, Tuir



REDDITO COMPLESSIVO


DETRAZIONE

Fino a € 8.500




€ 1.955, con un minimo di € 713

> € 8.500
≤ € 28.000



€ 700 + {1.255*[(28.000-RC)/19.500]}

> € 28.000
≤ € 50.000



€ 700*[(50.000-RC)/22.000]

La **detrazione** è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 29.000.



Nota bene

La detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell'anno



Detrazioni – Pensionati

Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 3, Tuir

DIVIETO DI CUMULO



Le detrazioni per i pensionati non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente (diversi dalle pensioni) e alcuni redditi assimilati.

- ***Periodi di lavoro e di pensione non coincidenti***

In caso di coesistenza nello stesso periodo d'imposta di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e di redditi di pensione, la non cumulabilità riguarda le medesime giornate in cui si svolge il rapporto di lavoro e viene percepita la pensione. Ad esempio, se un contribuente cessa l'attività lavorativa dipendente il 30.09 e dal 1°.10 beneficia del trattamento pensionistico, avrà diritto alla:

- detrazione per lavoro dipendente per 273 giorni (1°.01- 30.09), in relazione al proprio reddito complessivo;
- detrazione per i pensionati per 92 giorni (1°.10 – 31.12), in relazione al proprio reddito complessivo.



Detrazioni – Pensionati

Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 3, Tuir

DIVIETO DI CUMULO

Le detrazioni per i pensionati non sono cumulabili con quelle previste per i redditi di lavoro dipendente (diversi dalle pensioni) e alcuni redditi assimilati.

- ***Periodi di lavoro e di pensione coincidenti***

Qualora, invece, il periodo di pensione e di lavoro siano coincidenti, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5) ha chiarito che il contribuente può scegliere di fruire della detrazione più favorevole.



La riforma Irpef



Detrazioni – Altri redditi

Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 5, Tuir



**REDDITO
COMPLESSIVO**

DETRAZIONE

Fino a € 5.500

€ 1.265

> € 5.500
≤ € 28.000

€ 500 + {765*[(28.000-RC)/22.500]}

> € 28.000
≤ € 50.000

€ 500*[(50.000-RC)/22.000]

La **detrazione** è aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.

Nota bene

La detrazione non deve essere parametrata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.



Detrazioni – Altri redditi

Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 5, Tuir


Le detrazioni spettano ai contribuenti titolari delle seguenti tipologie reddituali:



- **gli altri redditi assimilati al lavoro dipendente**, ai sensi dell'art. 50 co. 1 del TUIR;
- **i redditi di lavoro autonomo**, di cui all'art. 53 del TUIR;
- **i redditi di impresa in contabilità semplificata**, di cui all'art. 66 del TUIR;
- **i seguenti redditi diversi**, ai sensi dell'art. 67 co. 1 del TUIR:
 - i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i);
 - i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l)



Detrazioni – Altri redditi

 Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 5, Tuir

Gli **ALTRI REDDITI ASSIMILATI** al lavoro dipendente sono i seguenti:



- i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (lett. e);
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (lett. f);
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo²⁶, dai giudici della Corte Costituzionale, dai sindaci, dai consiglieri comunali, provinciali e regionali e da altri titolari di cariche elettive, nonché dal Presidente della Repubblica (lett. g);
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (lett. h);
- gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (lett. i), ad esclusione dei redditi derivanti dagli assegni periodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato di cui all'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR²⁷;

Detrazioni – Altri redditi

Art. 1, co. 2, L. 234/2021 – art. 13, co. 5, Tuir

DIVIETO DI CUMULO




- Le **detrazioni previste non sono cumulabili** con quelle previste per le altre tipologie reddituali.
- Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 (§ 1.5.5) ha chiarito che il contribuente **può scegliere di fruire della detrazione più favorevole.**

La riforma Irpef



Reddito complessivo > € 50.000


Art. 1, co. 2, L. 234/2021



Ai contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, nuovo limite del terzo scaglione di reddito previsto dal novellato co. 1 dell'art. 11 del TUIR, **non spettano le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali ai sensi dell'art. 13 del TUIR.**

In precedenza, la "soglia" di perdita delle detrazioni in esame era invece fissata a 55.000,00 euro, limite del "vecchio" terzo scaglione IRPEF.

Detrazioni per figli a carico

 *Dlgs 21.12.2021, n. 230*

Occorre tenere conto anche delle modifiche alle detrazioni per i figli a carico ex art. 12 del TUIR, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.




Ai sensi dell'art. 3 della L. 46/2021, l'introduzione dell'Auu determina il graduale superamento o la soppressione delle precedenti misure a sostegno dei figli a carico, tra cui:

- gli assegni per il nucleo familiare;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il c.d. "bonus bebè";
- il premio alla nascita;
- le detrazioni IRPEF previste dall'art. 12 del TUIR.



Detrazioni per figli a carico

 *Dlgs 21.12.2021, n. 230*

Occorre tenere conto anche delle modifiche alle detrazioni per i figli a carico ex art. 12 del TUIR, a seguito dell'applicazione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.




L'Auu si applica a regime dall'1.3.2022 ed è erogato dall'INPS in seguito alla presentazione di un'apposita domanda. Fino a tale data:

- rimangono generalmente applicabili le suddette misure a sostegno dei figli a carico, tra cui le detrazioni IRPEF dell'art. 12 del TUIR;
- continua ad applicarsi l'assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal DL 8.6.2021 n. 79 (c.d. assegno "ponte"), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.



Detrazioni per figli a carico


 *Dlgs 21.12.2021, n. 230*

A decorrere dall'1.3.2022:



- le **detrazioni IRPEF per i figli a carico** sono applicabili solo più con riferimento ai **figli a carico di età pari o superiore a 21 anni**;
- in relazione ai **figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili**, le **detrazioni IRPEF sono applicabili in aggiunta all'Auu** (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
- è **abrogata la maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età**;
- è **abrogata la maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico** e l'ulteriore detrazione.

Detrazioni per figli a carico

 Dlgs 21.12.2021, n. 230 – art. 12, Tuir

LIMITE DI REDDITO PER ESSERE CONSIDERATI FIGLI A CARICO



Non cambiano i limiti reddituali per essere considerati familiari fiscalmente a carico.

Pertanto, i **figli sono considerati fiscalmente a carico** se possiedono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a:


- **€ 4.000,00**, in relazione ai figli di **età non superiore a 24 anni**;
- **€ 2.840,51**, in relazione ai figli di **età superiore a 24 anni**.



Nessuna novità è invece prevista per le detrazioni IRPEF relative agli **altri familiari a carico**



Detrazioni per figli a carico

 Dlgs 21.12.2021, n. 230 – art. 12, Tuir

DALL'1.03.2022




- **€ 950 per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore a 21 anni**. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.
- In **presenza di più figli** che danno diritto alla detrazione, **l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo**.
- La **detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione (...) la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

La riforma Irpef



Detrazioni per figli a carico

 Dlgs 21.12.2021, n. 230 – art. 12, Tuir


DALL'1.03.2022



$$\text{€ } 950 * [(95.000 - RC) / 95.000]$$




- La presenza di eventuali ulteriori figli che beneficiano dell'Auu non ha rilevanza
- L'importo di € 95.000 è aumentato di € 15.000 per ciascun figlio successivo al primo




Trattamento integrativo


Trattamento integrativo




Riepilogo novità


 *Art. 1, co. 3, L. 234/2021 – Art. 1, DI 3/2020*

1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del Tuir, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del Tuir, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.



Riepilogo novità


 Art. 1, co. 3, L. 234/2021 – Art. 1, DI 3/2020




La detrazione si applica se al reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i redditi di pensione) o uno dei seguenti redditi assimilati (art. 50, Tuir):

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- le borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti e le congrue e i supplementi di congrua (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche erogate da forme complementari (lett. h-bis);
- i compensi percepiti per lavori socialmente utili (lett. l).

Trattamento integrativo




Riepilogo novità

 Art. 1, co. 3, L. 234/2021 – Art. 1, DI 3/2020

**REDDITO
COMPLESSIVO**


TIR

**Fino a €
15.000**




€ 1.200

**> € 15.000
≤ € 28.000**



DETRAZIONI - IRPEF LORDA, comunque non superiore a € 1.200

Trattamento integrativo



Riepilogo novità


 Art. 1, co. 3, L. 234/2021 – Art. 1, DI 3/2020



Per beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” è necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un’IRPEF lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR. Pertanto, **l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.**

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate 14.12.2020 n. 29 (§ 1) ha chiarito che ai redditi di lavoro dipendente tassati in via ordinaria devono essere sommati anche i premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%.


Trattamento integrativo



Riepilogo novità

Art. 1, co. 3, L. 234/2021 – Art. 1, DI 3/2020

> € 15.000
≤ € 28.000



DETRAZIONI - IRPEF LORDA, comunque non superiore a € 1.200


Viene infatti stabilito che il “trattamento integrativo della retribuzione” è riconosciuto a condizione che l’IRPEF lorda sia inferiore alla somma:

- delle detrazioni per familiari a carico, di cui all’art. 12 del TUIR;
- delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR;
- delle detrazioni per gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari (di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR) o per gli interessi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (di cui all’art. 15 co. 1 lett. b) e 1-ter del TUIR), limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021;
- delle rate, relative alle detrazioni per spese sanitarie (di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR), alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del TUIR) e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021.




Detrazione Irpef per le locazioni
stipulate dai giovani

Detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani



Riepilogo novità

 Art. 1, co. 155, L. 234/2021 e art. 16 del Tuir


Ai giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**, con un **reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro**, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, **per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione Irpef pari:**

- a euro 991,60, ovvero,
- se superiore, pari al 20% dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000.


ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione dimora abitualmente.

Detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani




Riepilogo novità

 *Art. 1, co. 155, L. 234/2021 e art. 16 del Tuir*


Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022:

- elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;
- innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- chiariscono che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- elevano l'importo della detrazione a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione

Detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani



Caratteristiche agevolazione


 Art. 1, co. 155, L. 234/2021 e art. 16 del Tuir

- Da **ripartire tra gli aventi diritto** e non è cumulabile con le altre detrazioni previste per i contratti di locazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota;
- La **detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale**;
- Il **rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d'imposta** per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi;
- Il **requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d'imposta**. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 31 anni nel corso del 2022, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d'imposta.




Circolare n. 7/E/2021


Detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani



Caratteristiche agevolazione

 Art. 1, co. 155, L. 234/2021 e art. 16 del Tuir


- La **detrazione non spetta** se il titolare del contratto è un familiare a carico.
- La **detrazione non può essere fruita dal soggetto che non possiede redditi**, dal momento che egli non può essere definito “**incapiente**” ai fini del riconoscimento dell’ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita.



L’incapienza presa in considerazione dalla norma, infatti, è generata dalla circostanza che l’imposta lorda dovuta dal conduttore (al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13) sia di ammontare inferiore a quello della detrazione. Il concetto di “incapienza” presuppone quindi che vi sia un reddito sul quale calcolare l’imposta anche se l’imposta netta risulta pari a zero (Circolare 34/E/2008).



info@cmnp.it
agnese.menghi@cmnp.it



Grazie!!!